

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2703

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BORGIA, BORGOGGIO, CASULA, CELLINI, CERUTTI, CRESCO, CURCI, DEMITRY, FARIGU, SALVATORE LAURICELLA, MASTRANTUONO, MUNDO, PIRO, POTÌ, RENZULLI, ROMITA, ROTIROTI, STORNELLO**

Modifica all'articolo 21 della Costituzione

*Presentata il 25 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione nel nostro sistema politico di un modello assolutamente nuovo che, partendo dalla sostituzione della legge elettorale proporzionale con la legge elettorale maggioritaria, perverrebbe, nell'intento dei più e nello stesso sviluppo oggettivo delle tendenze in atto, a spostare dal Parlamento al corpo elettorale la fissazione delle linee fondamentali dell'indirizzo politico, richiede indispensabili adeguamenti, oltre che nell'ordinamento costituzionale della Repubblica anche, e forse ancor prima di ogni altro, nella tutela della libera formazione ed organizzazione del consenso popolare.

I mutamenti che si realizzano possono infatti deviare verso forme di democrazia

elitaria, qualora non si tenga ben presente la necessità prioritaria di tutelare il libero ed effettivo dispiegarsi della attività conoscitiva e di deliberazione del corpo elettorale, a cui si assegna nel nuovo modello politico una parte assai più decisiva di quanto finora non sia avvenuto, rimanendo essa formalmente subordinata a quanto si poteva racchiudere nel mero giudizio estimativo sui partiti, che è stato il presupposto delle scelte elettorali per la formazione delle Camere.

Tutto ciò, come assicura con locuzione efficace anche se scorretta il linguaggio giornalistico, che parla di eliminazione della « delega » tra elettore ed eletto, comporta una rilettura del divieto del vincolo di mandato imperativo, e soprattutto pone

in una luce diversa e più limitata la funzione di mediazione e di sostegno materiale della sovranità popolare fin qui esercitata da partiti politici.

Sotto quest'ultimo profilo bisogna constatare che si verifica un ulteriore spostamento di potere e di decisione dal partito al cittadino: e se ciò è vero, come è vero, si pone il problema di assicurare per il cittadino condizioni più garantite di esercizio delle sue funzioni e, in particolare, come si prefigge la presente proposta di legge di revisione costituzionale, è indispensabile tutelare il diritto all'informazione del cittadino, pregiudiziale a qualsiasi altro suo diritto di natura politica.

Per queste ragioni si avverte l'esigenza di introdurre, nella fonte più elevata e pregnante che è quella costituzionale, la figura del cosiddetto « editore puro », ossia quella condizione giuridica dell'impresa di informazione giornalistica e/o radiotelevisiva la quale preserva il controllo dell'informazione stessa da influenze settoriali e specifiche determinate dalla natura degli interessi economici che solitamente si accompagnano al controllo della stampa e della radiotelevisione. È di comune coscienza il fatto che l'informazione periodica in Italia è detenuta da gruppi

finanziari ed industriali i quali, in un ristretto numero di centri di interesse settoriale, sono in grado di orientare e di condizionare il filtro informativo tra le realtà sociali, civili e soprattutto politiche ed i cittadini elettori: in queste condizioni l'obiettività e la completezza dell'informazione non dipendono solo dalla professionalità e dalla libertà costituzionalmente garantita dei soggetti operatori, ma sono obiettivamente condizionate dagli interessi settoriali che presiedono all'attività delle relative imprese.

È certamente soltanto un aspetto del delicatissimo e complesso problema dell'informazione nel mondo di oggi, che sempre più appare come il problema centrale del potere politico in una moderna società. È del tutto evidente che esistono numerosi ed altri gravi aspetti di questo problema, e la loro esistenza comporta la necessità di esaminarli partitamente per approntare le rispettive soluzioni: ma essi non possono in nessun caso essere onestamente assunti a pretesti per porre in dubbio quanto fin qui sinteticamente richiamato sulla necessità della introduzione dell'editore puro, come ci proponiamo di realizzare con l'introduzione del comma proposto nell'articolo 21 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

### ART. 1.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente:

« Chiunque detenga la maggioranza o il controllo della proprietà di imprese operanti nel settore della stampa periodica e della informazione radiotelevisiva non può esercitare attività finanziarie, economiche o commerciali, né essere titolare di quote significative di imprese svolgenti tali attività ».

